



Documento di seduta

B8-0621/2016/rev.

12.5.2016

MOZIONE DI CENSURA NEI CONFRONTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

presentata a norma dell'articolo 119 del regolamento
(2016/1594(MOC))

**Piernicola Pedicini, David Borrelli, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná*,
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte,
Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Louis Aliot,
Martina Anderson, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu,
Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Xabier Benito Ziluaga, Dominique Bilde,
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan,
Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo,
Nikolaos Chountis*, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Fabio De Masi*,
Stefan Eck, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst*, Eleonora Evi,
Edouard Ferrand, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Lorenzo Fontana,
Eleonora Forenza, Tania González Peñas*, Takis Hadjigeorgiou,
Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz*,
Janusz Korwin-Mikke, Stelios Kouloglou*, Merja Kyllönen, Marine Le
Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Paloma López Bermejo*,
Petr Mach, Curzio Maltese*, Dominique Martin, Jiří Maštálka*,
Marisa Matias*, Georg Mayer, Jean-Luc Mélenchon*, Joëlle Mélin,
Bernard Monot, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Franz Obermayr,
Florian Philippot, Marcus Pretzell, Laurențiu Rebegea, Matteo Salvini,
Jean-Luc Schaffhauser, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli*,**

**Neoklis Sylikiotis*, Dario Tamburrano, Estefanía Torres Martínez,
Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Marco Zanni,
Marco Zullo, Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari*, Bruno Gollnisch,
Jean-Marie Le Pen**

*** Firme ritirate**

**Mozione di censura della Commissione europea da parte del Parlamento europeo
(2016/1594(MOC))**

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹,
 - vista la sentenza del Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, *Svezia/Commissione*², in cui il Regno di Svezia, con il sostegno, tra gli altri, del Parlamento europeo, ha citato in giudizio la Commissione per mancata adozione di atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino,
 - visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - visti gli articoli 265 e 266 del TFUE,
 - visti l'articolo 17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 234 del TFUE,
 - vista la lettera del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker ((2016)1416502), in data 22 marzo 2016, indirizzata al Presidente del Parlamento europeo,
 - visto l'articolo 119 del suo regolamento,
- A. considerando che il regolamento (UE) n. 528/2012 si basa sul principio di precauzione ed è volto ad assicurare che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi per la salute umana o animale o effetti inaccettabili sull'ambiente;
- B. considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro e non oltre il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;
- C. considerando che la Commissione non ha adottato i suddetti atti delegati, né prima né dopo il 13 dicembre 2013;
- D. considerando che il Tribunale ha stabilito, con sentenza del 16 dicembre 2015, che alla Commissione incombeva il preciso e incondizionato obbligo di adottare atti delegati che definissero siffatti criteri scientifici entro e non oltre il 13 dicembre 2013;

¹ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

² Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015, *Svezia/Commissione*, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

- E. considerando che il Tribunale ha respinto uno specifico argomento giuridico avanzato dalla Commissione per giustificare la sua mancata azione e che, al paragrafo 74 della propria sentenza, ha stabilito inequivocabilmente che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio;
- F. considerando che, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016, la Commissione, rappresentata dal commissario Vytenis Povilas Andriukaitis, ha dichiarato che una valutazione d'impatto costituisce uno strumento utile, se non essenziale, per orientare la sua decisione futura sui criteri e che inoltre la Commissione aveva intenzione di presentare, in primo luogo, un regolamento di esecuzione relativo ai criteri da applicarsi alle sostanze chimiche coperte dal regolamento sui prodotti fitosanitari e dalla cosiddetta procedura PRAC e, in secondo luogo, un atto delegato recante criteri applicabili a norma del regolamento sui biocidi;
- G. considerando che il Presidente Juncker ha ribadito, nella suddetta lettera del 22 marzo 2016 indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo in merito alla valutazione d'impatto, nonostante il Tribunale avesse stabilito che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio;
- H. considerando che tali dichiarazioni rappresentano la conferma di una continua, costante e reiterata violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015;
- I. considerando che l'articolo 266, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che: "L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta";
- J. considerando, pertanto, che tale reiterata inadempienza costituisce una chiara violazione dei trattati;
1. deplora che la Commissione non abbia assolto il proprio obbligo di adottare atti delegati come stabilito dal regolamento (UE) n. 528/2012;
 2. ricorda che l'obbligo della Commissione concerneva la definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi, mentre il ruolo delle valutazioni d'impatto, come stabilito dagli orientamenti per legiferare meglio adottati dalla Commissione il 19 maggio 2015, è quello di raccogliere prove per valutare se sia giustificata un'azione legislativa o non legislativa futura dell'Unione e in che modo questa possa essere sviluppata al meglio onde conseguire gli obiettivi strategici auspicati;
 3. reputa inaccettabile che, anche dopo la condanna espressa nella sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015, la Commissione non abbia adottato gli atti delegati relativi alla definizione di criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

4. ritiene che le opzioni politiche identificate per mezzo di valutazioni d'impatto non dovrebbero in ogni caso svolgere un ruolo nella definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino o dell'impatto di talune sostanze sulla salute;
5. condanna come pretestuosi e insensati i tentativi della Commissione di ritardare l'adozione degli atti delegati, in violazione dei propri obblighi stabiliti dai trattati, subordinando il loro adempimento all'esecuzione di una valutazione d'impatto non richiesta dalla normativa e conferendo priorità alle misure di esecuzione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ sui prodotti fitosanitari;
6. evidenzia un'ulteriore violazione dei trattati da parte della Commissione, in quanto questa non ha preso tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta;
7. censura la Commissione;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente mozione di censura e di notificare l'esito della relativa votazione in Aula al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).